

Statuto della Gioventù Socialista - Revisione totale Ottobre '15

Nota

Esclusivamente per una questione di leggibilità, si è rinunciato alla stesura completa del testo anche nella forma femminile. Tuttavia ogni termine maschile va interpretato come ugualmente valido al femminile.

Art.1 - Forma giuridica

¹Con la denominazione GIOVENTÙ SOCIALISTA TICINO (GISO) si è costituita un'associazione ai sensi degli Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (RS 210).

²GISO è una sezione della Gioventù Socialista Svizzera (GSS) ai sensi dell'Art. 5 dello statuto GSS.

Art.2 - Scopo

La GISO si prefissa quali scopi:

1. La promozione dei valori della giustizia sociale e il contributo alla costruzione di una società solidale, democratica ed attenta ai problemi ambientali;
2. La promozione della partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale;
3. La lotta contro ogni tipo di discriminazione;
4. La lotta per una società interculturale che valorizza le differenze e promuove una vera integrazione e non un'assimilazione.

Art.3 - Mezzi

Gli scopi prefissati vengono perseguiti attraverso i mezzi seguenti:

1. La mobilitazione della popolazione;
2. L'utilizzo dei diritti politici;
3. Prese di posizione di varia natura;
4. Momenti di formazione e d'incontro, sia interni che esterni all'associazione.

Art.4 - Finanze

¹La GISO è finanziata attraverso:

1. Le quote sociali dei membri;
2. Contributi da terzi;
3. Ricavato dalle attività.

²I fondi servono a coprire le spese assunte dalla GISO nello spirito del presente statuto.

³La GISO si impegna a pubblicare online il suo resoconto finanziario annuale.

Art.5 - Inizio del rapporto di membro

¹È considerato membro attivo della GISO colui che:

1. Si riconosce nello scopo sociale (Art. 2) e negli statuti;
2. Ha meno di 35 anni ed è capace di discernimento.

²L'ammissione è confermata dal Comitato, secondo i criteri dell'Art.5 cpv.1.

Art.6 - Fine del rapporto di membro

Il rapporto di membro termina:

1. Con le dimissioni del membro;
2. Con l'esclusione del membro;
3. Con il sopraggiungere dell'assenza di un requisito ai sensi dell'Art. 5 cpv. 1 cifra 2;
4. Con lo scioglimento dell'associazione.

Art.7 - Dimissioni

¹Le dimissioni vanno presentate in forma scritta al Comitato sezionale o al Comitato Direttivo della GISO Svizzera e non necessitano di una motivazione.

²Esse hanno effetto immediato.

Art.8 - Esclusione

¹L'esclusione può essere pronunciata dal Comitato a maggioranza semplice, dopo un ammonimento, sulla base di motivi gravi contrari allo scopo sociale o gravi violazioni di norme statutarie o di regolamento.

²Il membro escluso ha diritto a presentare ricorso in forma scritta contro la prima decisione entro 10 giorni lavorativi al Comitato. Esso sottoporrà la vertenza all'Assemblea.

³L'Assemblea decide in merito alla vertenza entro 60 giorni. L'esclusione va confermata con maggioranza qualificata di 2/3. L'escluso ha diritto di partecipare all'Assemblea e presentare le sue ragioni.

Art.9 - Organi

Gli organi della GISO sono:

1. L'Assemblea;
2. Il Comitato.

Art.10 - Assemblea

¹L'Assemblea è l'organo supremo della GISO ed è composta da tutti i suoi membri.

²L'Assemblea ha competenza in tutti gli ambiti non attribuiti esplicitamente ad altri organi, in particolare:

1. L'elezione di ogni carica in seno alla GISO. Il Comitato può in caso di necessità prevedere delle eccezioni;
2. L'approvazione di modifiche statutarie;
3. La delibera sul rapporto annuale del Comitato e la verifica della gestione;
4. L'approvazione dei conti d'esercizio e del bilancio;
5. La nomina dei revisore dei conti e l'approvazione del loro rapporto annuale;
6. La vigilanza sugli altri organi dell'associazione;
7. Si pronuncia sui contenziosi quale organo di ricorso;
8. Ha la facoltà di interrogare oppure di presentare dei postulati vincolanti al Comitato;
9. La definizione della linea politica della GISO.

³La GISO si riunisce in Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno e in Assemblea straordinaria ogni qualvolta il Comitato o 1/4 dei membri lo ritenga necessario.

⁴L'Assemblea deve essere convocata in forma scritta con almeno 15 giorni d'anticipo, allegando l'ordine del giorno ed eventuali documenti. In casi di comprovata urgenza, l'Assemblea può approvare con maggioranza di 2/3 un raccorciamento del termine di convocazione. Lo stesso non può in alcun caso essere inferiore a 5 giorni lavorativi.

⁵Viene redatto un verbale delle discussioni e delle decisioni dell'Assemblea, che verrà approvato durante la seduta successiva.

Art.11 - Procedura di delibera dell'Assemblea

¹Ogni membro ha egual diritto di voto.

²Hanno diritto di voto all'assemblea i membri presenti fisicamente e coloro collegati telematicamente, a patto che il collegamento persista durante tutto lo svolgimento dell'assemblea. Il collegamento è garantito previa richiesta al comitato al più tardi 24 ore prima dell'inizio dell'assemblea. In caso di voto segreto lo stesso avviene via comunicazione privata agli scrutatori.

³Le risoluzioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. L'Assemblea o gli statuti possono prevedere oggetti per i quali è necessaria una maggioranza qualificata.

⁴In caso di parità l'oggetto è da ritenersi respinto.

⁵Un membro è escluso dal diritto di voto, dal momento in cui lo stesso manifesti un interesse privato ai sensi dell'Art. 68 CCS.

⁶Su richiesta di 2/3 dei presenti, è data la possibilità di una votazione segreta o postale.

⁷La modifica dell'ordine del giorno è possibile fino a 5 giorni prima dell'Assemblea. La stessa va rivolta al Comitato. Richieste di modifica successive al termine vanno approvate dall'Assemblea.

⁸L'Assemblea è condotta dal moderatore del giorno eletto ad inizio seduta. Oltre a lui vanno eletti un verbalista e due scrutatori.

⁹Il Comitato può definire più precisamente la procedura mediante regolamento.

¹⁰Durante le Assemblee, una proposta può essere modificata esclusivamente attraverso gli emendamenti pervenuti entro cinque giorni dall'Assemblea o approvati dall'Assemblea. Richieste di modifica non formulate in un emendamento scritto non vengono considerate, a meno che non venga attribuito un prolungamento del termine di presentazione approvato con maggioranza qualificata di 2/3. Il Comitato presenta il proprio avviso ed eventuali controemendamenti entro 3 giorni prima dell'Assemblea.

¹¹In caso di emendamenti contrastanti accettati, l'Assemblea procede all'appianamento delle differenze senza la necessità di un emendamento scritto. Il Comitato e l'Assemblea hanno la facoltà di proporre soluzioni. Se i conflitti non vengono risolti, gli emendamenti contrastanti vengono considerati sospesi e riproposti all'Assemblea seguente attraverso degli emendamenti risolutivi scritti.

¹²Se un membro è in disaccordo con gli esiti di una votazione ha tempo 30 giorni per raccogliere le firme di almeno 1/4 dei membri, indire un'Assemblea straordinaria, che dovrà tenersi al più tardi 60 giorni dopo l'Assemblea, e presentare il ricorso. All'Assemblea si voterà di nuovo e l'esito sarà vincolante.

Art.12 - Presentazione delle candidature e procedure di base

¹Le candidature devono pervenire al più tardi 5 giorni prima dell'Assemblea. Le candidature tardive sono da considerarsi nulle.

²In caso di mancanza di candidati, è permessa la deroga del termine di candidatura.

³Il voto è segreto. Il Comitato si impegna a garantire lo svolgimento di elezioni corrette.

⁴Ogni candidato ad una carica soggetta a elezione ha diritto di tenere un discorso di presentazione.

⁵Ogni candidato ha diritto a richiedere un secondo conteggio delle schede di voto, al quale gli verrà garantita la possibilità di assistervi.

⁶Le schede di voto sono anonime e vanno conservate fino all'Assemblea seguente.

⁷Il Comitato può definire precisamente la procedura mediante regolamento.

Art.13 - Procedura di scrutinio in caso di elezioni

¹Le elezioni interne alla GISO vengono effettuate a maggioranza assoluta. Sono fatte salve regolamentazioni differenti emesse in forma di regolamento.

²Le cariche vengono elette in un unico turno. Sono fatte salve regolamentazioni differenti emesse in forma di regolamento.

³Sono eletti quali membri di comitato, una quantità compresa tra tre e sette candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta su due turni. In caso di sovrannumero si procede a uno o più turni di ballottaggio, laddove ogni volta il candidato che ha ottenuto il numero minore di voti viene escluso. Se meno di tre candidati raggiungono la maggioranza assoluta, si procede ad un turno di ballottaggio tra gli stessi. Se anche al ballottaggio meno di tre candidati raggiungono la maggioranza assoluta, l'ammanco viene eletto a maggioranza relativa.

Art.14 - Riunioni mensili

¹In linea di massima la GISO è tenuta a riunirsi telematicamente o in presenza una volta al mese.

²Votazioni di primaria importanza, ovvero prese di posizione ufficiali su referendum o iniziative, devono essere presenti sull'ordine del giorno che va spedito con giusto anticipo.

³Le decisioni delle riunioni mensili hanno carattere vincolante; non possono ovviamente contraddire una decisione assembleare in quanto organo superiore.

⁴Come nel caso dell'Assemblea, se un membro è in disaccordo con gli esiti di una votazione ha tempo 30 giorni per raccogliere le firme di almeno 1/4 dei membri, indire un'Assemblea straordinaria, che dovrà tenersi al più tardi 60 giorni dopo la riunione mensile, e presentare il ricorso. All'Assemblea si voterà di nuovo e l'esito sarà vincolante.

Art.15 - Comitato

¹Il Comitato è l'organo esecutivo della GISO e ne rappresenta gli interessi e la personalità giuridica verso l'esterno.

²È composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 7 membri.

³Il Comitato ha la facoltà, se la situazione lo giustifica, di indire in ogni momento delle elezioni per le cariche vacanti, nonché di proporre l'istituzione di cariche supplementari occupate da membri eccedenti la quota massima. L'elezione delle stesse spetta all'Assemblea. In casi urgenti il Comitato ha la facoltà di designare l'occupante ad interim della carica fino alla prossima Assemblea, ma in ogni caso non per più di 6 settimane.

⁴Viene redatto un verbale delle decisioni importanti.

⁵I suoi compiti generali sono:

1. La convocazione delle assemblee;
2. L'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea;
3. L'amministrazione dell'associazione;
4. La valutazione delle adesioni e delle esclusioni ai sensi degli Art. 5 seg.

⁶Entro un mese dall'accettazione di un eventuale tema annuale, il Comitato presenta alla GISO un progetto di concretizzazione dello stesso, con una lista di azioni che si intendono svolgere.

⁷La durata dei mandati è di 1 anno. Non vi è limite del numero di mandati.

⁸Ogni membro di Comitato ha diritto di dimissione, con validità immediata. Se il numero restante di membri di comitato è uguale o maggiore al minimo richiesto, non vengono automaticamente indette nuove elezioni. In caso contrario, esse vanno indette entro sei settimane dalle dimissioni. In casi di comprovata urgenza, il Comitato può richiedere una proroga del termine per indire l'Assemblea ai membri fino a tre mesi.

⁹La durata di mandato dei subentranti è limitata alla durata rimanente del mandato regolare.

¹⁰Ogni membro di Comitato determina all'interno dell'Assemblea il proprio supplente in caso di necessità.

¹¹A ogni membro di Comitato è fatto obbligo di presenza alle attività uff-

ciali deliberative della GISO in misura del 66%. La valutazione delle presenze viene svolta ogni tre mesi, nel caso in cui vi siano stati almeno tre eventi. In caso di presenza insufficiente il diretto interessato viene ammonito. In caso di un secondo periodo di presenza insufficiente vengono indette delle elezioni di sostituzione per il membro di Comitato in questione. Quest'ultimo avrà diritto di esporre la propria posizione.

¹²Il mandato del Comitato può essere rimesso all'Assemblea se:

1. L'Assemblea lo richieda con maggioranza semplice;
2. Ne viene fatta richiesta scritta da parte di 1/3 dei membri;
3. Il Comitato lo ritenga opportuno. In questo frangente lo stesso delibera con maggioranza semplice ed espone un rapporto nel quale ne illustra le motivazioni e gli auspici. Tale rapporto viene stilato a maggioranza semplice.

L'Assemblea vota a maggioranza semplice l'entrata in materia. In caso di entrata in materia si procede alla rielezione ordinaria di tutto il Comitato giusta la procedura dell'Art. 12 seg.

Art.16 - Funzionamento interno del Comitato

¹A ogni membro di Comitato vengono attribuite delle mansioni da almeno un'area di competenza. La redistribuzione avviene in seno alla prima riunione di Comitato attraverso la procedura del consenso compromessale unanime.

²Le mansioni che vanno occupate sono le seguenti:

1. Area di competenza Amministrazione:
 - (a) Gestione della corrispondenza postale;
 - (b) Gestione della posta elettronica della GISO;
 - (c) Gestione della lista membri;
 - (d) Verifica quote di presenza
2. Area di competenza Comunicazione:
 - (a) Gestione della comunicazione interna;
 - (b) Gestione delle piattaforme web pubbliche;
 - (c) Relazioni con i media;
 - (d) Progettualità grafica e concettuale;
 - (e) Formazione
3. Area di competenza Finanze:
 - (a) Gestione dei conti GISO;
 - (b) Fundraising;
 - (c) Vigilanza e progettualità finanziaria
4. Aree di competenza regionale (minimo Sopra- e Sottoceneri):
 - (a) Organizzazione di attività regionali;
 - (b) Organizzazione delle riunioni mensili;

- (c) Gestione delle problematiche di tipo regionale;
 - (d) Creazione ed esercizio di gruppi regionali;
 - (e) Gestione dell'integrazione dei membri nei gruppi regionali e nel partito cantonale;
 - (f) Relazioni con le sezioni locali del PS
5. Area di competenza intercantonale:
- (a) Gestione delle relazioni con la GSS e le sue altre sezioni;
 - (b) Organizzazione di campi e giornate tematiche in collaborazione con altre sezioni cantonali e locali;
 - (c) Coordinamento della rappresentanza nei consessi deliberativi
 - (d) Supervisione dell'attuazione delle campagne nazionali
6. Area di competenza coordinamento:
- (a) Il coordinamento delle relazioni nei confronti di altre organizzazioni (...);
 - (b) Il coordinamento della rappresentanza della GISO nei consessi del PS Ticino

³Eventuali coordinatori di campagne GISO e membri del comitato direttivo della GSS, hanno diritto di partecipazione alle riunioni di comitato qualora fossero concerniate le loro aree di competenza, con diritto di voto e d'iniziativa.

⁴Al Comitato è riservato il diritto di intervenire pubblicamente a nome della GISO - in caso di assoluta necessità - senza dover interpellare la base. Tale decisione deve venir accettata dai 2/3 dei presenti con un quorum di 2/3. È necessario informare i membri prima della pubblicazione e un rapporto esplicativo delle motivazioni va presentato alla GISO entro 24 ore dalla decisione.

⁵Nei casi sopracitati, il Comitato sottostà al principio di collegialità: la linea decisa non va screditata da nessun membro di Comitato.

⁶Solo il Comitato ha la facoltà di indire votazioni interne. Il quorum necessario - definito dalle visualizzazioni del post - è la maggioranza assoluta dei membri. Qualora un membro desideri indire una votazione, deve presentarla al Comitato per farla approvare nella forma. Nel caso non venisse approvata, il membro la deve riformulare tenendo conto dei criteri qui di seguito specificati. Tale votazione deve essere anonima e formulata secondo standard scientifici. Le tempistiche sono da definire dalle circostanze, ma in nessuno caso inferiori a 24 ore.

Art.17 - Rimborso trasporti

I membri possono richiedere il rimborso del costo dei trasporti pubblici necessari al raggiungimento del luogo di un'attività ufficiale della GISO. Il rimborso massimo è di CHF 15.- per ogni viaggio di andata e ritorno ed è possibile solo tramite giustificativo.

Art.18 - Sede

La sede sociale è ubicata presso la sede del PS Ticino in Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona.

Art.19 - Responsabilità

La GISO risponde unicamente con il proprio capitale sociale, la responsabilità finanziaria dei singoli membri è quindi esclusa.

Art.20 - Scioglimento

¹Lo scioglimento dell'associazione denominata GISO può essere deciso dall'Assemblea, su convocazione esclusiva a tale scopo, a condizione che non vi siano 3 o più membri contrari.

²Lo scioglimento formale resta vincolato dall'Art. 5 cpv. 2 degli statuti della GSS.

³I motivi di scioglimento prescritti in modo imperativo dalla legge, contenuti negli Art. 77-78 CCS, danno adito a decisioni definitive e non impugnabili in sede sociale.

⁴In caso di scioglimento, i fondi accumulati dalla GISO sono destinati, fatta salva un'eventuale decisione giudiziaria, alla GSS. L'Assemblea di scioglimento può, per motivi seri, prevedere un altro destinatario che persegue obiettivi analoghi.

Art.21 - Emissione di regolamenti

¹Il Comitato ha la facoltà di emettere regolamenti e direttive, in accordo con il presente statuto e nel limite delle proprie competenze. Esso si attiva su propria iniziativa oppure tramite postulato vincolante o interpellanza.

²Il Comitato è tenuto a far pervenire il documento approvato a tutti i membri, entro 10 giorni dalla votazione.

³Se, entro 20 giorni dalla pubblicazione, almeno 1/4 dei membri lo richiedano, va convocata un'Assemblea, la quale si pronuncerà sul tema in questione.

⁴I regolamenti e le direttive approvate dal Comitato entrano in vigore al più presto dopo 30 giorni dalla pubblicazione. In caso di referendum, lo stesso ha effetto sospensivo.

Art.22 - Interpretazione

¹Il presente statuto funge da riferimento primario per l'interpretazione di ogni documento normativo emesso dalla GISO.

²Per quanto non esplicitamente espresso nel presente statuto, fa stato il diritto dispositivo ed imperativo del diritto svizzero (in particolare Art. 52-79 CCS).

³Il diritto, lo statuto GSS e i principi d'interpretazione oggettiva si prestano quali strumenti d'interpretazione privilegiati del presente statuto.

Art.23 - Disposizioni transitorie

¹Le disposizioni statutarie qui presenti entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione assembleare.

²Al Comitato è fatta facoltà di procedere a una revisione linguistica e di numerazione, la quale entra in vigore immediatamente dopo l'effettuazione. La stessa va tuttavia presentata e approvata in seno all'Assemblea successiva.

Art.24 - Disposizioni finali

¹Le cariche statutarie vanno rinnovate in modo globale, dopo l'accettazione della presente revisione totale. Le elezioni si tengono durante la medesima Assemblea.

²L'accettazione del presente porta all'abrogazione immediata degli statuti precedenti.

Nota di versione

Ottobre 2014: Revisione totale redatta dal gruppo di lavoro statuti (Giona Rinaldi, Laura Riget, Aramis Gianini).

26.10.2014: Approvazione ed entrata in vigore del presente statuto. Inizio dei mandati statutari (durata: 1 anno).

Settembre 2015: Revisione totale redatta da Giona Rinaldi e Laura Riget.

25.10.2015: Modifiche statutarie approvate dall'Assemblea ordinaria. Inizio dei mandati statutari (durata: 1 anno).

31.01.2016: Modifiche statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria.

02.10.2016: Modifiche statutarie approvate dall'Assemblea ordinaria. Inizio dei mandati statutari (durata: 1 anno).

05.02.2017: Modifiche statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria.

26.06.2021: Modifiche statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria.

Accettazione: Assemblea
Data: 26.06.2021

Il Comitato: Filippo Beroggi, Federica Caggia, Yannick Demaria, Siro Fadini,
Andrea Farioli, Laura Guscelli, Santiago Storelli